

La giurisprudenza romana nelle *Noctes Atticae* di Aulo Gellio

Oliviero Diliberto

1. Il lavoro si propone di raccogliere sistematicamente e di commentare le innumerevoli citazioni dei giuristi romani conservate nelle *Notti Attiche* di Aulo Gellio.

Dopo il lavoro di spoglio e relativa schedatura dell'opera menzionata, i passi concernenti giuristi o opere giurisprudenziali verranno riportati seguendo un ordine cronologico crescente, ma distinguendo le citazioni in tre sezioni distinte: a. giuristi meramente ricordati per nome; b. giuristi di cui Gellio riporta particolari biografici e/o loro affermazioni colloquiali (es. celeberrimo: le digressioni sulla Legge delle XII Tavole e sulla funzione della pena secondo Sesto Cecilio in *N.A.* 20.1), ma senza citazioni testuali; c. giuristi dei quali l'autore riporta testualmente brani escerpiti dalle loro opere.

Si cercherà, nella misura del possibile, di distinguere anche tra opere giurisprudenziali materialmente a disposizione di Gellio (citazioni dirette) e opere, viceversa, che il medesimo Gellio riporta attraverso la lettura di altri autori (citazioni indirette).

2. L'importanza di tale lavoro, relativamente alle *Notti Attiche* gelliane, è testimoniata da diversi fattori che riporterò in questa sede molto sommariamente.

In primo luogo, il secondo secolo d.C. appare caratterizzato da un particolare interesse per il mondo romano arcaico e, in generale, per l'erudizione antiquaria. In questo contesto, Gellio sembra possedere uno spiccato interesse anche per il mondo del diritto, con una particolare curiosità nei confronti della giurisprudenza dei *veteres*.

A questo proposito, va innanzi tutto rilevato che il nostro autore afferma chiaramente che la conoscenza del diritto (della quale egli sembra particolarmente orgoglioso) rientra tra i beni fondamentali del cittadino romano, qualunque sia la sua occupazione. In tal senso, proprio le *Notti Attiche* attestano, in più luoghi, come l'analisi del fenomeno giuridico e, soprattutto, del suo lessico rientrasse a pieno titolo nella formazione e nel dibattito culturale della classe dirigente, nonché dell'intellettualità romana del II secolo d.C. Ma la conoscenza gelliana del diritto appare senz'altro maggiore, rispetto a quella degli altri autori (non giuristi) coevi. Ciò è dovuto, tra l'altro, anche a elementi biografici: Gellio, infatti, ricopre l'ufficio di *iudex privatus* e ciò lo induce a dedicarsi

approfonditamente, seguendo certo anche proprie inclinazioni, allo studio del processo privato e delle opere dei giuristi.

A ciò si deve aggiungere che Gellio – quale che sia il giudizio sulla qualità letteraria della sua opera – aveva certamente accesso a fonti e raccolte documentarie antiche ed affidabili, non potendosi, tra l'altro, sottovalutare la circostanza (come ho cercato di dimostrare altrove) che egli conosceva e citava materiali giurisprudenziali di probabile ascendenza sabiniana, del tutto analoghi a quelli gaiani.

3. Gellio dimostra, così, di muoversi con dimestichezza e con conoscenze non superficiali in relazione ai più disparati temi giuridici: nelle *Notti Attiche* sono contenute digressioni concernenti istituti connessi al diritto processuale, al diritto privato, a quello pubblico, alla legislazione romana (*leges regiae*, XII Tavole, leggi comiziali, plebisciti, *senatusconsulta* e costituzioni imperiali), nonché a quella degli altri popoli.

Ma, soprattutto, appare impressionante la mole di citazioni di giuristi (o di esperti anche di diritto, a vario titolo) conservata da Gellio: Gneo Flavio, Tiberio Coruncanio, Fabio Pittore, Sesto Elio, M. Porcio Catone, Giunio Bruto, M. Manilio, Licinio Crasso Muciano, P. Mucio Scevola, C. Sempronio Tuditano, Giunio Graccano, forse Q. Elio Tuberone il Vecchio, Q. Mucio Scevola, Q. Valerio Sorano, M. Terenzio Varrone, M. Tullio Cicerone, Servio Sulpicio Rufo, Elio Gallo, Lucio Cincio, Valerio Messalla, Pacuvio Labeone, Alfeno Varo, Q. Elio Tuberone, Trebazio Testa, Cornelio Balbo, Sinnio Capitone, Antistio Labeone, Ateio Capitone, Masurio Sabino, Celio Sabino, Aristone, Lelio Felice, Nerazio Prisco, Sesto Cecilio (Africano?).

Anche una tale sommaria elencazione chiarisce che ci troviamo di fronte ad un autore che, pur non essendo un giurista, ha conservato (e comunque conosce) una parte cospicua della giurisprudenza romana preadrianea.